

REGOLAMENTO

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI ROMA E PROVINCIA

Visto l'art. 42 del R.D. n. 2537 del 23.10.1925

Visto l'articolo 21, comma 4, della Legge 11-2-1994, n. 109 e s.m.i.;

Visto l'articolo 92 del D.P.R. 21-12-1999 n. 554;

Vista la Delibera di Consiglio del 7.11.2005 recante delega ad una commissione costituita dai consiglieri P. Colletta, A. Olivo e F. Pistolesi e F. Orofino per la predisposizione di una proposta regolamento per la nomina dei rappresentanti dell'Ordine per le commissioni professionali; con delibera del 23 febbraio 2006

Approva il seguente Regolamento:

Regolamento per la predisposizione di un elenco di professionisti da nominare nelle commissioni giudicanti ai sensi dell'art. 21, comma 4, della Legge 109/94 e dell'art. 92 del Regolamento 554/99

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente testo contiene i principi e le disposizioni per l'istituzione , ai sensi dell'art. 21 comma 4 della legge 109/94 e s.m.i. , di un elenco di professionisti da nominare , su formale richiesta delle stazioni appaltanti, nelle commissioni di aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonché l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata che avvengano con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi della succitata legge .
2. In base alla vigente normativa, le disposizioni del presente testo si applicano agli iscritti dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Roma - Sezione A.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento possono partecipare a componenti di commissione, ai sensi della legge 11-2-1994, n. 109 e s.m.i., esclusivamente i professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali.

Articolo 3

Requisiti

1. Il presente elenco si connota come registro "***aperto***" in grado di accogliere l'iscrizione degli aventi titolo in ogni momento.
2. Possono iscriversi al presente elenco gli iscritti dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Roma - Sezione A che abbiano le competenze professionali e l'esperienza relativa agli ambiti di interesse degli appalti e con le caratteristiche previste dalle normative vigenti.
3. Sono esclusi dall'iscrizione all'elenco, oltre ai consiglieri in carica, i professionisti:
 - che siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine;
 - che non abbiano rispettato le norme di comportamento per gli architetti membri di commissioni comunali in un precedente mandato;
 - che abbiano rifiutato senza adeguata motivazione una designazione.
4. Richiesta di reinserimento dell'elenco può essere presentata dagli interessati non prima che siano trascorsi tre anni dall'evento che ha motivato l'esclusione.

5. Non saranno in ogni caso trasmessi i nominativi degli architetti che non posseggano i requisiti di cui al comma 5 dell'art. 21 della legge n.109/94 e s.m.i e che si trovino in posizione di morosità contributiva nei confronti dell'Ordine.

Articolo 4

Criteria di nomina delle candidature

1. Il Consiglio dell'Ordine individuerà un numero di nominativi pari al doppio delle candidature richieste, scelti tra quelli iscritti nell'elenco. Tra i nominativi individuati saranno estratti quelli da inviare all'amministrazione richiedente. I nominativi che non saranno estratti assumeranno il ruolo di membri supplenti.
2. I nominativi dei professionisti saranno individuati tra quelli facenti parte dell'elenco da almeno 10 gg. antecedenti la data della seduta del Consiglio in cui viene valutata la richiesta dell'Ente appaltante.
3. I nominativi dei candidati trasmessi alla Stazione Appaltante, non potranno essere utilizzati per i successivi tre mesi dalla data di delibera di indicazione della candidatura.
4. Il professionista prescelto e nominato a far parte di una Commissione non potrà essere prescelto per partecipare alle selezioni, ai sensi del presente Regolamento e della normativa vigente, per i successivi tre anni.
5. Il termine di cui al comma 3 potrà essere derogato se prima della suddetta scadenza l'elenco in parola sia stato utilizzato completamente.
6. Non possono essere nominati commissari coloro che siano già stati nominati anche da altri soggetti o che abbiano già ricoperto tale incarico per appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale cui l'incarico fa riferimento, se non trascorsi tre anni dalla data della precedente nomina, come previsto dalla vigente normativa.
7. Gli architetti iscritti nell'elenco che dovessero assumere cariche elettive nel Consiglio dell'Ordine, non potranno essere nominati per la costituzione delle terne di cui al comma 1 del presente articolo per tutto il periodo della consiliatura.
8. Nei casi di massima e dichiarata urgenza da parte della stazione appaltante o di avvenuta tardiva trasmissione incompatibile con i lavori del Consiglio, Il Presidente procederà in conformità con quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento Interno del Consiglio dell'Ordine.

Articolo 5

Curriculum delle esperienze professionali

1. Gli iscritti che abbiano i requisiti come prescritto dall'articolo 3 e che siano interessati a far parte dell'elenco costituito ai sensi del presente Regolamento dovranno compilare il curriculum professionale predisposto dall'Ordine e disponibile sul sito internet.
2. Il curriculum di cui al comma 1, dovrà essere compilato e restituito in versione informatica ed andrà a costituire una apposita banca dati.

Articolo 6

Dichiarazioni

1. In caso di designazione, l'Ordine darà immediata comunicazione all'interessato che dovrà, entro e non oltre 2 giorni trasmettere all'Ordine:
 - a) l'accettazione della candidatura;
 - b) la dichiarazione dell'inesistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 21, comma 5, della Legge n.109/1994 e più specificatamente di non aver svolto alcuna altra funzione od incarico

tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e di non far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi;

c) dichiarazione di impegno a comunicare all'Ordine tempi e modi dell'incarico di Commissario;

d) la dichiarazione di accettazione che il proprio nominativo possa essere selezionato dall'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia per la verifica di quanto dichiarato, essendo a conoscenza del fatto che, in caso di false dichiarazioni, l'iscritto è perseguibile in base alle vigenti norme di deontologia professionale.

Il modulo della dichiarazione è disponibile sul sito dell'Ordine.

Articolo 7

Sanzioni

1. Le dichiarazioni del curriculum professionale hanno valore, ai fini deontologici, di autocertificazione e, in caso di dichiarazione mendace, saranno perseguibili ai sensi della normativa vigente.

2. L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Roma si riserva di procedere all'estrazione di nominativi presenti in elenco per la verifica delle dichiarazioni svolte in sede di compilazione del curriculum professionale di cui all'art. 5.

Articolo 8

Organi di controllo

1. La tenuta dell'elenco, costituito ai sensi del presente Regolamento, è di competenza dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Roma.

2. L'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Roma eserciterà attività di monitoraggio e di valutazione avvalendosi di una commissione costituita tra i componenti del Consiglio in carica.

Il consigliere segretario
Architetto Fabrizio Pistolesi

il Presidente
architetto Amedeo Schiattarella